

# LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3

## Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino (1)

(b.u. 27 giugno 2006, n. 26, suppl. n. 3)

### Capo I *Finalità e principi generali*

#### Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge è rivolta ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;
- c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;
- d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino;
- e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;
- f) la sostenibilità dello sviluppo.

#### Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) "agenzia": struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale;
- b) "ambito territoriale": area coincidente con uno o più "territori", da individuare secondo criteri che assicurino la dimensione ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell'economicità e della continuità delle prestazioni;
- c) "compiti e attività": insieme coordinato e omogeneo delle operazioni, anche materiali, dei comportamenti e delle decisioni strumentali all'esercizio della funzione amministrativa;
- d) "comunità": ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio"

per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto da questa legge;

- e) "d'interesse locale": qualificazione riferita a funzioni, opere o interventi che per ragioni sociali, storiche, economiche o che per connessione con le caratteristiche, in particolare infrastrutturali o orografiche, del territorio siano da correlare a uno o più comuni o comunità, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
- f) "enti strumentali": enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali;
- g) "funzioni amministrative": l'insieme dei compiti e delle attività nonché degli atti anche a contenuto provvedimentale - fatto salvo quanto previsto da questa legge in materia di programmazione e di atti d'indirizzo e coordinamento ed esclusi i regolamenti specificatamente disciplinati dall'articolo 3 - ricompresi nella potestà amministrativa che si esplica, mediante atti a contenuto generale o particolare nonché mediante l'organizzazione di attività a tutela di specifici interessi pubblici ovvero di servizi di pubblico interesse per la produzione di prestazioni destinate a persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le diverse forme associative e l'intera collettività; la potestà amministrativa si esplica con riferimento ad una materia o aree di materie oggettivamente determinate e con particolare riguardo alle definizioni delle stesse contenute nelle norme di attuazione dello Statuto speciale;
- h) "funzioni di governo": insieme di poteri e di facoltà che si estrinsecano nell'adozione di atti di carattere generale quali regolamenti, atti d'indirizzo, piani e programmi, nell'individuazione dei pubblici servizi e nella scelta delle loro forme organizzative, dei livelli delle prestazioni e delle tariffe nonché nell'adozione dei bilanci e nella definizione delle politiche tributarie, tariffarie e di spesa, anche con riferimento agli investimenti;
- i) "funzioni d'indirizzo e coordinamento": insieme di poteri e facoltà riservati alla Provincia e connessi alla funzione d'indirizzo politico-amministrativo e finanziario, finalizzati alla garanzia di livelli minimi di omogeneità e d'integrazione dei contenuti nell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale; questa funzione si estrinseca nell'adozione di atti di carattere generale che definiscono obiettivi, standard e risultati vincolanti per i loro destinatari;
- j) "servizi pubblici": tutte le attività pubbliche organizzate in modo integrato e unitario per la produzione di uno specifico insieme di prestazioni materiali o immateriali, di natura fisica o economica, a carattere individuale o collettivo;
- k) "standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche": livelli minimi delle prestazioni pubbliche che, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato, sono definiti attraverso parametri qualitativi, quantitativi, temporali, anche con riferimento ai requisiti di accesso; essi sono stabiliti dalla Provincia nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento e devono essere assicurati su tutto il territorio provinciale;
- l) "territorio": la dimensione spaziale di ciascuna comunità, risultante dall'insieme delle circoscrizioni territoriali di competenza di più comuni, individuata sulla base dei criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza rispetto all'esercizio delle funzioni.

### Art. 3

#### *Potestà legislativa e regolamentare*

1. La potestà legislativa è esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione, dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e da questa legge.

2. La potestà regolamentare è esercitata dalla Provincia nelle materie per le quali a essa è attribuita la potestà legislativa. I comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Nelle materie di competenza legislativa della Provincia la legge provinciale può attribuire ai comuni ulteriori potestà regolamentari, definendone gli oggetti nonché i principi e i criteri direttivi. Con riguardo alle funzioni, ai compiti e alle attività dei comuni da esercitare in forma associata la potestà regolamentare dei comuni è esercitata dalla comunità nei limiti, nei modi e con le forme previsti dall'articolo 14.

3. Nelle materie di interesse per le autonomie locali, la Provincia nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare assicura il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

#### Art. 4

##### *Potestà amministrativa*

1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. Questa legge disciplina inoltre i casi e le forme per l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni mediante la costituzione delle comunità nei territori individuati ai sensi dell'articolo 12, nonché per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni negli ambiti territoriali da individuare secondo quanto disposto dall'articolo 13.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione questa legge definisce inoltre i criteri e i modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

3. La Provincia promuove intese o accordi con lo Stato italiano, con altri stati, con l'Unione europea e con regioni o enti locali, nei casi in cui siano richiesti per assicurare il più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di propria competenza oppure l'unitarietà degli interessi in comune con enti e territori diversi da quelli provinciali e locali. Gli accordi o le intese, definiti nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dei vincoli posti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sono approvati con legge provinciale quando comportano modificazione della legislazione vigente oppure l'assunzione di oneri non previsti dal bilancio e dalle leggi provinciali.

4. La Provincia, i comuni e le comunità attuano il principio di sussidiarietà favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale e nel rispetto delle attribuzioni degli enti ad autonomia funzionale.

#### Art. 5

##### *Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici*

1. Al fine di assicurare alla popolazione insediata nel territorio provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio e dalle dimensioni del comune di residenza, uguali opportunità di disporre di istituzioni locali in grado di esercitare la potestà amministrativa e la potestà di organizzazione dei servizi pubblici in modo adeguato alle

esigenze di sviluppo socio-economico, questa legge disciplina:

- a) le forme e i modi per assicurare l'effettivo e responsabile svolgimento, sia a livello provinciale che a livello comunale, intercomunale e di comunità, delle funzioni di governo, e in particolare delle funzioni d'indirizzo e di scelta dei livelli minimi essenziali delle prestazioni pubbliche e delle loro forme di garanzia, nonché la definizione dell'entità della compartecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese al costo dei servizi e della verifica e valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle gestioni dei servizi pubblici;
- b) le forme attraverso le quali è svolta la funzione d'indirizzo e coordinamento, la programmazione di ambito provinciale, la funzione di supporto nei confronti dei comuni e delle comunità nonché di coordinamento tra le funzioni riservate alla Provincia e quelle trasferite ed esercitate dai comuni e dalle comunità;
- c) le forme e le modalità attraverso le quali la Provincia, i comuni e le comunità esercitano le funzioni e organizzano i servizi assicurandone l'economicità e l'efficacia in tutto il territorio provinciale;
- d) i rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, assicurando l'autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità.

## Capo II

### *Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali*

#### Art. 6

#### *Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali*

1. La partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali, sia di natura normativa che d'indirizzo amministrativo, è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali secondo quanto disposto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

2. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali secondo quanto disposto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

#### Art. 7

*omissis* (2)

## Capo III

### *Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni*

#### Art. 8

#### *Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni*

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

- a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle

- regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
- b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;
  - c) cooperazione allo sviluppo;
  - d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
  - e) vigilanza e tutela sugli enti locali;
  - f) libri fondiari e catasto;
  - g) camere di commercio;
  - h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
  - i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
  - j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
  - k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
  - l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;
  - m) previdenza complementare e integrativa;
  - n) tutela del lavoro e professioni;
  - o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
  - p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
  - q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;
  - r) credito regionale;
  - s) commercio con l'estero;
  - t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;
  - u) elezioni degli organi provinciali e referendum provinciali;
  - v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
  - w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
  - x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;
  - y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;
  - z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
  - aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
  - bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e apicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

- cc) patrimonio e demanio provinciali;
- dd) motorizzazione civile;
- ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- ff) statistica;
- gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:

- 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- 2) ciclo dei rifiuti;
- 3) trasporto locale;
- 4) distribuzione dell'energia.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

- a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicurati l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attività economiche è acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne può prescindere. Alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro

procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge con regolamento, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale provvede alla ricognizione, distintamente per ciascuna materia, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto dai commi 2, 4 e 5.

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

#### Art. 9

##### *Funzioni di governo della Provincia e dei comuni*

1. Nelle materie, negli ambiti e nei territori di loro competenza i comuni - per il tramite delle comunità, se si tratta di funzioni a queste attribuite per l'esercizio in forma associata - e la Provincia svolgono comunque le seguenti funzioni:

- a) la programmazione, la pianificazione e l'indirizzo, comprese le politiche di entrata e di spesa;
- b) la definizione dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni pubbliche di ogni tipo che devono essere garantiti su tutto il territorio;
- c) le politiche tributarie, tariffarie e in generale di bilancio;
- d) la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, anche sotto il profilo dei costi e delle entrate;
- e) l'esercizio delle potestà pubbliche concernenti atti di regolazione, certificativi, autorizzativi, abilitativi e sanzionatori e i conseguenti rapporti con i cittadini, le famiglie e le imprese.

2. Nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. Gli atti d'indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare:

- a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale;
- b) standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche;
- c) indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli comunitari e, in tale ambito, del patto di stabilità;
- d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi

- interoperanti e integrabili;
- e) modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente necessarie.

#### Capo IV

##### *Modalità di esercizio delle funzioni amministrative*

#### Art. 10

##### *Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale*

1. Fermi restando i poteri d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, la Provincia esercita la potestà amministrativa nelle materie di propria competenza con riferimento alle funzioni riservatele da questa legge nonché a quelle ad essa attribuite dallo Stato, anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale, mediante:

- a) la segreteria generale, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia e le relative articolazioni, disciplinati dall'articolo 29, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale;
- b) gli organi e gli uffici eventualmente previsti dalle intese o dagli accordi stipulati con la Provincia autonoma di Bolzano, le regioni, lo Stato e, nei limiti previsti dall'ordinamento, con gli organi dell'Unione europea e di altri stati, regioni o enti locali appartenenti a un altro stato;
- c) le agenzie e gli enti pubblici strumentali disciplinati dagli articoli 32 e 33;
- d) la partecipazione alle conferenze permanenti previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e al Comitato delle regioni di cui all'articolo 263 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- e) la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

2. Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale sono elaborati secondo i criteri di classificazione previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 9 e 10, gli strumenti della programmazione provinciale sono definiti e articolati, anche con riguardo alla definizione dei budget di spesa corrente e d'investimento, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità disciplinate dal capo V nonché, ove rilevante, anche per gli ambiti territoriali ottimali dei servizi.

#### Art. 11

##### *Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge <sup>(3)</sup>.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:

- a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;
- b) mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;
- c) mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali.

3. I comuni e le comunità, inoltre, esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13.

4. Le attribuzioni e gli organi della comunità, i rapporti con i comuni che la costituiscono, le modalità per la sua costituzione, l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina contabile della comunità sono disciplinati dal capo V di questa legge. In tale ambito è disciplinato lo statuto della comunità.

## Art. 12 *Territori*

1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in territori.

2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. L'individuazione dei territori è disposta nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e dal comma 4 di quest'articolo. La conferenza permanente stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa; i consigli comunali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge possono presentare proposte alla Conferenza permanente.

4. Successivamente all'individuazione dei territori ai sensi del comma 2, uno o più comuni possono chiedere alla Provincia di essere aggregati a un altro territorio, purché:

- a) sia rispettato il principio di continuità territoriale anche nei nuovi territori conseguenti alla modifica;
- b) la dimensione demografica e l'estensione dei territori risultanti dalla modifica assicurino comunque il rispetto del principio di adeguatezza con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche, storico-culturali ed alla sostenibilità economica.

5. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 4 può essere altresì avanzata, da non meno dei due terzi dei comuni interessati e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel costituendo territorio, la proposta di costituzione di un nuovo territorio. La volontà dei comuni è espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell'ambito di ciascun comune interessato. Nel caso si esprimano sia il consiglio comunale sia la popolazione prevale il risultato del referendum.

6. La Provincia assicura, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i supporti tecnici e la consulenza necessari ai comuni per la formulazione delle proposte di modifica dell'articolazione territoriale.

7. Le modifiche dell'articolazione territoriale sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, in quanto compatibile. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina i tempi per l'efficacia delle modifiche, le conseguenti misure anche di carattere organizzativo e finanziario e le misure relative all'eventuale trasferimento di beni e personale.

### Art. 13

#### *Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia*

1. Salvo che nei casi in cui vi provvedono direttamente ai sensi di questa legge, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

- a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;
- b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

2. Qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
- b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;
- b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di

ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;
- c) infrastrutture riguardanti i territori di più comunità;
- d) trasporto pubblico locale;
- e) distribuzione dell'energia.

7. Nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 6 possono essere individuati, inoltre, attività e compiti da riservare ai singoli comuni o alle comunità, nel caso di ambiti riguardanti più territori, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio.

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia.

## Capo V

### *Istituzione delle comunità*

#### Art. 14

##### *Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità*

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

- a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e

della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;

- b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:
  - 1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
  - 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
- d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate;
- e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;
- f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;
- g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
- h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.

6. Lo statuto prevede:

- a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;

c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione.

## Art. 15

### *Organi della comunità*

1. Sono organi della comunità:

- a) l'assemblea;
- b) l'organo esecutivo;
- c) il presidente.

## Art. 16

### *L'assemblea*

1. L'assemblea è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della comunità nonché da un ulteriore numero di componenti pari a:

- a) due per comune nelle comunità costituite da non più di ventuno comuni;
- b) uno per comune, negli altri casi.

2. Per ciascuna comunità, i rappresentanti dei comuni ulteriori rispetto al sindaco sono eletti, entro novanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, da tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, da tutti i componenti dei consigli circoscrizionali dei comuni facenti parte della comunità medesima sulla base di apposito procedimento elettorale. Gli eletti durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi rappresentanti nell'assemblea della comunità.

3. I componenti dell'assemblea sono eletti tra i consiglieri e gli assessori comunali in carica e i consiglieri circoscrizionali in carica dei comuni facenti parte della rispettiva comunità.

4. L'elezione dei rappresentanti dei comuni nell'assemblea della comunità avviene sulla base di una o più liste aventi come riferimento tutto il territorio della comunità.

5. Le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore al numero dei comuni appartenenti alla comunità incrementato del 10 per cento con arrotondamento all'unità superiore in caso di risultato frazionario e sono sottoscritte da non meno del 5 e non più del 10 per cento del numero dei componenti dei consigli comunali e circoscrizionali aventi diritto al voto. Nelle liste dei candidati la rappresentanza di genere è garantita nella percentuale minima di presenza corrispondente a quella del genere meno rappresentato nell'insieme dei consiglieri e degli assessori dei comuni di riferimento.

6. Ogni avente diritto al voto dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per un candidato della lista votata. Può esprimere una seconda preferenza purché attribuita a candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

7. I seggi sono ripartiti tra le liste con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori

resti. Nel caso di presentazione di un'unica lista tutti i seggi sono attribuiti a tale lista. Sono eletti membri dell'assemblea, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati che sulla base della rispettiva graduatoria hanno riportato le cifre individuali più alte.

8. La prima seduta dell'assemblea è convocata dal componente più anziano di età entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti; l'assemblea entro i successivi trenta giorni elegge il presidente. Fino all'elezione del presidente, continua comunque a svolgere tale funzione il componente dell'assemblea più anziano di età.

9. In caso di scioglimento per qualsiasi causa del consiglio comunale o di decadenza della giunta comunale, i componenti eletti nell'assemblea restano in carica fino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio; a seguito della cessazione dalla carica si applica quanto previsto dal comma 10. Qualora sia nominato un commissario straordinario per la reggenza del comune, questi partecipa all'assemblea fino alla proclamazione del nuovo sindaco.

10. Nel caso in cui il componente dell'assemblea cessi per qualsiasi causa dalla carica di consigliere e di assessore comunale o di consigliere circoscrizionale, questi decade anche dalla carica di membro dell'assemblea ed è sostituito, fino al rinnovo dell'assemblea, dal primo dei non eletti nella lista di appartenenza presentata per i fini del comma 5.

11. Per le comunità formate da più di ventuno comuni lo statuto può prevedere che, ai fini della validità delle sedute dell'assemblea e delle relative deliberazioni, a ciascun rappresentante dei comuni sia attribuito un voto ponderato convenzionale che tenga conto della dimensione demografica del comune.

12. Le modalità del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea sono stabilite con regolamento approvato in attuazione di questa legge previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

#### Art. 17

##### *Il presidente e l'organo esecutivo*

1. Il presidente, eletto dall'assemblea, è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo.

2. L'organo esecutivo è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti, salvo che lo statuto disponga diversamente, dall'assemblea al proprio interno.

3. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

4. La carica di presidente della comunità è incompatibile con quella di sindaco.

#### Art. 18

##### *Organizzazione, personale e contabilità delle comunità*

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e delle vigenti leggi provinciali e regionali.

2. Per la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità si applicano le norme regionali e provinciali relative ai comuni, nonché quelle previste dallo statuto e dai regolamenti della comunità.

Art. 19

*Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra*

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

- a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti;
- b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;
- c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
- d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
- e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
- f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
- b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, possono essere attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
- d) toponomastica;
- e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
- g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

## Art. 20

### *Ulteriori disposizioni in materia di statuti delle comunità*

1. Qualora nel territorio di una comunità tutti i consigli comunali approvino uno statuto che lo preveda, i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 19 si applicano, in quanto compatibili, anche alla medesima comunità.

## Art. 21

### *Disposizioni transitorie*

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, i comuni provvedono alla costituzione della

comunità e all'approvazione del relativo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge il comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono alla definizione e alla stipulazione della convenzione prevista dalla medesima disposizione.

3. Se, entro un anno dalla data di individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2, i comuni interessati non provvedono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta provinciale, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, nomina un commissario per i comuni inadempienti, con il compito di adottare lo statuto della comunità oppure, per il comune di Trento e per gli altri comuni del medesimo territorio, di stipulare la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a).

4. La prima elezione dell'assemblea delle comunità si svolge entro centoventi giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte di tutti i comuni della relativa comunità.

5. Fino all'elezione dell'assemblea a seguito del primo turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la causa di incompatibilità prevista dal comma 4 dell'articolo 17 non si applica ai sindaci che, alla data di entrata in vigore di questa legge, ricoprono la carica di presidente del comprensorio.

## Capo VI

### *Disciplina della finanza locale*

#### Art. 22

##### *Principi in materia di autonomia finanziaria delle istituzioni provinciali e locali*

1. Le risorse finanziarie di cui la Provincia dispone ai sensi dello Statuto speciale sono utilizzate dalla Provincia, dai comuni e dalle comunità per lo svolgimento delle funzioni a essi spettanti, comprese quelle esercitate o attribuite in base a questa legge.

2. Ai comuni e alle comunità è assegnata una quota del gettito dei tributi devoluti alla Provincia ai sensi dello Statuto speciale, in forma di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali nonché di contributi e di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 24.

3. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti nonché dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie.

4. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni.

5. In prima applicazione di questa legge e in relazione al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, l'entità delle compartecipazioni e dei trasferimenti a carico del bilancio provinciale garantisce l'invarianza della spesa complessiva.

6. Le modalità di verifica del rispetto del limite di cui al comma 5 sono stabilite da specifico accordo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Tale accordo può essere contenuto nell'intesa di cui all'articolo 27.

#### Art. 23

##### *Patto di stabilità provinciale*

1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono con la Regione e con lo Stato, secondo il principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall'ordinamento comunitario nonché degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione europea.

2. Per il perseguimento delle finalità del comma 1, nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 27 sono definiti i vincoli, gli obblighi e gli obiettivi da assegnare ai comuni e alle comunità per il raggiungimento e il rispetto dei vincoli, degli obblighi e degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica. I vincoli, gli obblighi e gli obiettivi assegnati ai comuni e alle comunità si riferiscono alla dinamica del saldo finanziario e al ricorso al debito.

3. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione:

- a) di obiettivi comuni di politica tributaria, di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, delle prestazioni pubbliche e dell'efficienza economica;
- b) di strumenti e procedure volti ad assicurare la trasparenza della spesa pubblica e della tassazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei ruoli istituzionali di Provincia, comuni e comunità;
- c) di strumenti per la corretta misurazione della capacità fiscale.

#### Art. 24

##### *Riparto delle risorse finanziarie*

1. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta ai comuni una quota del gettito dell'imposta sul reddito personale, definita in relazione alle basi imponibili o al gettito locale; tale quota è determinata in modo da garantire almeno la piena copertura del costo standardizzato delle funzioni nei comuni con più elevata capacità fiscale, definita in termini di gettito standardizzato.

2. Per i fini del comma 1, inoltre, spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo perequativo finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche. Per la parte di fondo perequativo non destinata al finanziamento dei livelli standard di spesa la perequazione della capacità fiscale pro capite ponderata è portata a non meno del 90 per cento del valore medio provinciale dei gettiti standardizzati. Il riparto del fondo perequativo in favore dei comuni tiene conto della spesa storica.

3. Previa decisione assunta dai consigli comunali che rappresentino almeno il 90 per cento dei comuni di riferimento, le singole comunità possono proporre alla Provincia che la somma delle quote di fondo perequativo spettanti ai comuni facenti parte della comunità sulla base del riparto definito in attuazione di questa legge sia ripartito tra i comuni medesimi con criteri diversi da quelli previsti dall'intesa disciplinata dall'articolo 27. La Giunta provinciale può disporre il riparto conformemente alla proposta, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. Una quota del fondo perequativo previsto dal comma 2 è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mochene e cimbre per le finalità previste dallo Statuto speciale.

5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni, dei trasferimenti a carico dei comuni e della devoluzione di quote del gettito di tributi erariali spettanti alla Provincia, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse prestazioni, nel rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 22.

6. La Provincia assegna alle comunità quote del gettito di tributi erariali spettanti alla

Provincia, destinate al finanziamento dei piani di sviluppo dei territori di competenza e degli interventi nei settori economici in attuazione delle competenze previste dall'articolo 8, commi 4, lettera f), e 10. I criteri di ripartizione delle risorse e l'entità delle quote del gettito di tributi da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. Per il finanziamento delle spese d'investimento è istituito un fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento dei comuni e delle comunità, ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all'incremento di tali infrastrutture; tale ultima quota può essere assegnata in forma di contributi di durata pluriennale.

8. Al fine di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità e livelli minimi di servizio, inoltre, è istituito un fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento che sono considerate rilevanti dalla programmazione e dagli atti d'indirizzo provinciali e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità e correlate al miglioramento e all'incremento delle infrastrutture; quote di tale fondo possono essere destinate al finanziamento di opere e interventi d'interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d'interesse specifico di singoli enti locali.

9. I criteri di riparto dei fondi previsti dai commi 7 e 8 devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d'investimento.

10. Per lo svolgimento delle funzioni previste da questo capo la Provincia si avvale di un comitato tecnico-consultivo composto da componenti scelti, nel limite massimo di quattro, anche tra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili. Ai componenti esterni del comitato compete il trattamento economico previsto dall'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

## Art. 25

### *Ricorso all'indebitamento*

1. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento qualora l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non superi il limite fissato dai regolamenti di cui all'articolo 26 e comunque non risulti superiore al 25 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

4. I comuni possono rilasciare garanzia fidejussoria a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 13, esclusivamente per operazioni d'indebitamento

destinate alla realizzazione d'investimenti. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuati congiuntamente da più soggetti, l'ente capofila può rilasciare garanzia fidejussoria riferita all'insieme delle operazioni, secondo modalità e criteri previsti dai citati regolamenti. Gli interessi annuali relativi alle operazioni d'indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite previsto al comma 3.

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 26 sono definite, in particolare:

- a) le tipologie d'investimento da finanziare con il ricorso all'indebitamento;
- b) le condizioni e i limiti per il ricorso all'indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d'interesse massimo, delle rate di ammortamento e della durata dell'indebitamento;
- c) gli strumenti finanziari utilizzati per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione del patrimonio;
- d) le forme di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d'indebitamento;
- e) le modalità, i criteri, le condizioni, i vincoli per il rilascio della garanzia fidejussoria;
- f) le modalità di trasmissione dei flussi di informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell'indebitamento.

#### Art. 26

##### *Regolamenti di esecuzione*

1. Con regolamenti di esecuzione approvati, anche in tempi diversi, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo capo.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione continua ad applicarsi la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Ciascun regolamento evidenzia le disposizioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e delle altre leggi provinciali incompatibili con questo capo abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

#### Art. 27

##### *Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali*

1. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e alle comunità ai sensi dell'articolo 22 per l'esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'intesa, di norma, ha durata pluriennale, coincidente con il periodo di validità del bilancio pluriennale della Provincia.

2. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite, inoltre:

- a) le modalità di attuazione del patto di stabilità interno e del coordinamento della finanza locale;
- b) la ripartizione delle risorse per il finanziamento della spesa tra i diversi fondi previsti dall'articolo 24;
- c) i criteri e le modalità del riparto dei fondi tra i singoli comuni e le singole comunità in attuazione dei criteri definiti dai regolamenti di esecuzione;
- d) i limiti del ricorso all'indebitamento e le modalità di accesso ai diversi strumenti finanziari che costituiscono indebitamento, secondo quanto previsto dall'articolo 25,

comma 1;

e) le linee generali d'indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; i modelli tariffari degli enti locali devono comunque ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi resi.

3. All'attuazione di quanto previsto dall'intesa disciplinata da quest'articolo provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

## Capo VII

### *Disciplina dell'organizzazione del sistema pubblico della Provincia*

## Sezione I

### *Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia*

## Art. 28

### *Organizzazione del sistema pubblico della Provincia*

1. L'organizzazione della Provincia è costituita da:

- a) segreteria generale della Provincia;
- b) dipartimenti;
- c) avvocatura della Provincia;
- d) agenzie.

2. Fanno parte del sistema pubblico della Provincia gli enti pubblici strumentali provinciali e le società controllate dalla Provincia.

3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti e possono essere, a loro volta, articolate in uffici salvo che la legge ne preveda espressamente l'articolazione anche in servizi o strutture a essi equiparate; in tal caso la direzione dell'agenzia è equiparata alla direzione di dipartimento.

4. Negli enti pubblici strumentali provinciali, inoltre, il regolamento di esecuzione di questa legge può prevedere una direzione generale equiparata a dipartimento.

## Art. 29

### *Segreteria generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia*

1. La segreteria generale della Provincia, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia sono posti alle dirette dipendenze del Presidente o degli assessori in ragione delle loro attribuzioni.

2. La segreteria generale della Provincia assicura il supporto al Presidente e alla Giunta provinciale per il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà e fornisce i supporti richiesti dal Presidente e dalla Giunta per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La segreteria generale, inoltre, assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture di primo livello. Alla segreteria generale della Provincia è preposto il segretario generale della Provincia, che opera alle dirette dipendenze del presidente. La segreteria generale della Provincia si articola in servizi e uffici.

3. I dipartimenti, articolati in servizi e uffici, costituiscono le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale per il complessivo esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. I dipartimenti, cui sono preposti dirigenti con incarico di dirigente

generale, sono i seguenti:

- a) affari e relazioni istituzionali;
- b) affari finanziari;
- c) agricoltura e alimentazione;
- d) beni e attività culturali;
- e) industria, artigianato e miniere;
- f) istruzione;
- g) lavori pubblici, trasporti e reti;
- h) organizzazione, personale e affari generali;
- i) politiche sanitarie;
- j) politiche sociali e del lavoro;
- k) programmazione, ricerca e innovazione;
- l) protezione civile e tutela del territorio;
- m) risorse forestali e montane;
- n) turismo, commercio e promozione dei prodotti trentini;
- o) urbanistica e ambiente.

4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria generale della Provincia sono disciplinate con regolamento. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con regolamento possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni nonché l'accorpamento dei dipartimenti previsti dal comma 3. Con regolamento, inoltre, possono essere modificati i dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall'articolo 32, come individuati dall'allegato A.

5. L'avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale alle strutture provinciali, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso. All'avvocatura della Provincia è preposto un dirigente con incarico di dirigente generale, in possesso del titolo di avvocato.

6. Alla segreteria generale della Provincia, ai dipartimenti e all'avvocatura della Provincia sono attribuiti i compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché i compiti d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Per le materie non attribuite ai servizi le predette strutture provvedono alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali ad esse assegnate dalla Giunta provinciale.

7. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce il numero massimo dei servizi e degli uffici.

### Art. 30 *Servizi e uffici*

1. I servizi costituiscono le strutture di secondo livello della Provincia. I servizi sono individuati dal regolamento, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati. Ai servizi sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi nell'ambito delle competenze attribuite alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate dalla Giunta provinciale per l'esercizio delle loro competenze nonché per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. I servizi possono articolarsi in uffici; a ciascun servizio è preposto personale con la qualifica di dirigente.

2. Gli uffici costituiscono le strutture di terzo livello della Provincia. Gli uffici sono individuati da deliberazioni della Giunta provinciale che ne definiscono la denominazione e

le competenze, nell'ambito della segreteria generale della Provincia, dei dipartimenti e dei servizi. Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale per la gestione di specifici settori nell'ambito delle competenze delle strutture di cui costituiscono l'articolazione, anche per assicurare adeguato supporto tecnico o specialistico tra cui, in particolare, la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore.

3. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici. All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; al predetto personale spetta una specifica indennità onnicomprensiva definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia nel rispetto della legislazione statale in materia.

### Art. 31

#### *Uffici di gabinetto*

1. Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del presidente e degli assessori.

2. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia.

3. Qualora i responsabili degli uffici di gabinetto non siano alle dipendenze a tempo indeterminato di enti pubblici, essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il loro trattamento giuridico ed economico è stabilito nel contratto individuale.

4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere assunte, oltre al responsabile, due unità di personale per l'ufficio di gabinetto del Presidente.

5. La durata degli incarichi e dei contratti disciplinati da quest'articolo coincide con la durata in carica del presidente e degli assessori.

### Art. 32

#### *Agenzie*

1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. Nell'allegato A, inoltre, è indicato il dipartimento di riferimento di ciascuna agenzia. La trasformazione o soppressione delle agenzie previste nell'allegato A e l'istituzione di nuove agenzie sono disposte con legge provinciale. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f).

2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge e dai suoi regolamenti di esecuzione.

3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dalle leggi istitutive. La Giunta provinciale, con regolamento, può prevedere l'integrazione delle attività e compiti, secondo un criterio di omogeneità, qualora essi derivino da nuove leggi o da norme di attuazione dello Statuto speciale o dall'esecuzione di accordi con lo Stato, con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano o con altri enti pubblici, o da progetti concordati con

gli organi dell'Unione europea.

4. I regolamenti disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia:

- a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;
- b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;
- c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;
- e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;
- f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;
- g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;
- h) la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, modalità di verifica e valutazione dei risultati.

5. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia il regolamento può prevedere, inoltre:

- a) la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 6; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente;
- b) le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di istituzioni pubbliche o private;
- c) la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti.

6. Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

- a) il direttore, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà del direttore dell'agenzia e degli eventuali dirigenti di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il direttore dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge

istitutiva;

- b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e tre supplenti; il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
- c) l'organo collegiale, tecnico o scientifico, formato da esperti di comprovata competenza ed esperienza, nominato dal direttore o dal presidente o dal consiglio di amministrazione, se previsti; in tali ultimi casi la nomina è decisa su proposta del direttore.

7. Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale.

8. I regolamenti di esecuzione prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente.

9. Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dal regolamento che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti. Ciascun regolamento dichiara l'abrogazione delle predette norme legislative e regolamentari, a decorrere dalla data da esso individuata.

### Art. 33

#### *Enti strumentali*

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle

attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale.

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

## Sezione II *Costituzione di organismi*

### Art. 34 *Trentino riscossioni s.p.a.*

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), denominata "Trentino riscossioni s.p.a.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

- a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

2. Lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. Alla società prevista dal comma 1 possono essere affidate, mediante contratto di servizio, le funzioni di organismo pagatore ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 (Funzioni dell'agenzia e delle regioni) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con regolamento di attuazione possono essere definite le modalità di attuazione di questo comma.

#### Art. 35

##### *Società per la formazione permanente del personale*

1. Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa controllati, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo di 350.000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.

2. La società svolge in particolare le seguenti attività:

- a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati;
- b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a);
- c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;
- d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi.

3. La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere:

- a) la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;
- b) la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;
- c) l'eventuale concorso dei soci al sostegno dell'attività attraverso contributi annuali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e alla quota di attività realizzata per conto di ciascun socio.

4. Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

### Sezione III

#### *Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni*

Art. 36  
*omissis* (<sup>4</sup>)

Art. 37  
*omissis* (<sup>5</sup>)

#### Art. 38

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 29, comma 4, e dall'articolo 30, o fino alla diversa data da questi stabilita, restano ferme l'articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29 e 30, gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa nelle materie di competenza del servizio foreste e fauna, del servizio parchi e conservazione della natura e del servizio sistemazione montana spettano in ogni caso al dirigente generale del dipartimento in cui i predetti servizi sono ricompresi.

2. Le competenze in ordine all'adozione o allo svolgimento di determinati atti o attività che la normativa vigente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 29 e 30 attribuisce a dirigenti di specifiche strutture della Provincia spettano ai responsabili delle strutture secondo le competenze definite dai predetti regolamenti.

3. In prima applicazione di questa legge i regolamenti di cui agli articoli 29 e 30 sono deliberati dalla Giunta provinciale nella medesima seduta.

4. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispensabili, ridefinendone, ove necessario, compiti e composizione, ancorché previsti con legge. Conseguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con legge, sono soppressi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative disposizioni.

5. I regolamenti previsti da questa sezione entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. I regolamenti possono indicare il diverso termine da cui decorre l'efficacia di una o più disposizioni in essi contenute.

6. A seguito dell'abrogazione degli articoli 9 e 36 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, disposta dall'articolo 40 di questa legge, le unità di personale già assunte in applicazione del predetto articolo 36, operanti nell'ambito delle segreterie del presidente e degli assessori già previste dall'articolo 9 della citata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgono i compiti previsti dall'articolo 31 fermi restando i limiti dallo stesso previsti.

#### Art. 39

##### *Disposizioni di prima applicazione per l'istituzione dell'agenzia provinciale per l'energia*

1. In relazione alla nuova organizzazione delle strutture della Provincia da definire secondo le modalità previste da questo capo è istituita l'agenzia provinciale per l'energia.

2. L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:

- a) consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e di pianificazione energetica;
- b) promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a favore degli utenti;
- c) raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;
- d) gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
- e) attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali;
- f) rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse;
- g) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la realizzazione di interventi diretti, la ricerca e la sperimentazione.

3. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione dell'azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE) di cui alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, dispone il trasferimento all'agenzia dei rapporti giuridici in essere di ASPE e, in tale ambito, il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'azienda nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per l'inquadramento del suddetto personale.

4. In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da quest'articolo, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia provinciale per l'energia.

Art. 40  
*Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 62 e i commi 1 e 2 dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, nonché l'articolo 9 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. Dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 29, o dalla diversa data da esso stabilita, sono o restano abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12: 4, 5 - ad esclusione del comma 7 -, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 32, 33, 36, 44, 47 - ad esclusione del quinto comma -, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 81, 95, 123, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 141 bis, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 171 bis, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 202.

3. Dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 30, o dalla diversa data da esso stabilita, sono abrogati gli allegati A e C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

Capo VIII  
*Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni*

Art. 41  
*omissis (6)*

Art. 42  
*Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni*

1. I comprensori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13; da tale data i comprensori sono soppressi.

2. Il Comun general de Fascia e le comunità il cui ambito territoriale coincida interamente con quello di un comprensorio subentrano nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al comprensorio di riferimento, compresi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, con decorrenza dalla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13.

3. Nel caso in cui l'ambito territoriale della comunità o dei comuni che stipulano la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede, con la decorrenza prevista dal comma 1, secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate e con i comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a). Se l'accordo non è raggiunto entro il decimo giorno antecedente la data di trasferimento delle funzioni prevista dall'articolo 8, comma 13, la Giunta provinciale provvede prescindendone.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la Giunta provinciale nomina, entro la data di

trasferimento delle funzioni prevista dall'articolo 8, comma 13, i commissari liquidatori per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non trasferibili, in quanto non ripartibili. Ai commissari liquidatori spettano le indennità di carica e i rimborsi spese previsti dal provvedimento di nomina. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai commissari le somme necessarie per il pagamento delle passività, al netto delle attività; le somme riscosse e quelle assegnate per tale finalità sono versate su un apposito conto corrente, acceso presso il tesoriere della Provincia, intestato alla Provincia e sul quale i commissari liquidatori sono autorizzati a riscuotere i crediti e a disporre i pagamenti, rimanendo comunque esclusa la possibilità di prelievi in contanti. Entro trenta giorni dalla data fissata dalla Giunta provinciale per terminare la liquidazione i commissari liquidatori presentano alla Giunta il rendiconto. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi che residuano dalla liquidazione.

5. Con la decorrenza fissata nel decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, sono abrogate:

- a) la legge provinciale 20 febbraio 1973, n. 10 (Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti);
- b) la legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna);
- c) la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 8 (Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori);
- d) la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 3 (Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori);
- e) la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34 (Ulteriori norme concernenti l'attività dei comprensori);
- f) la legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);
- g) l'articolo 12 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40 (Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale);
- h) gli articoli 98 (Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori), 99 e 100 (Programmi comprensoriali) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- i) la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento);
- j) l'articolo 28 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19;
- k) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;
- l) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- m) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- n) l'articolo 34 (Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- o) l'articolo 25 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- p) gli articoli 8 (Indennità di carica degli amministratori comprensoriali), 10, commi 1, 2, 3 e 5, e 11 (Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- q) l'articolo 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- r) l'articolo 35 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- s) l'articolo 11 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- t) l'articolo 22 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, comma 10, relativi ai compensi da corrispondere al comitato tecnico-consultivo, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguente alla soppressione del comitato per la finanza locale istituito dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

2. Per i fini di cui all'articolo 34 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 120.000 euro e alla copertura della medesima si provvede mediante l'utilizzo per l'anno 2006 di una somma di pari importo degli stanziamenti autorizzati nel bilancio 2006-2008 per il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.20.210).

3. Alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.210 "fondo per nuove leggi - spese in conto capitale". Alle spese di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.110 (fondo per nuove leggi - spese correnti).

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 42, comma 4, relativi al subentro della Provincia nei rapporti passivi conseguenti alla liquidazione dei comprensori nonché ai compensi da corrispondere ai commissari liquidatori, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), unità previsionali di base 20.10.110 e 20.10.210.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

#### Art. 44

##### *Cessazione di efficacia*

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territorio della provincia di Trento gli articoli 41 e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Cessa inoltre di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico e per quelli individuati dal regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, quanto previsto dall'articolo 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 18, della predetta legge regionale.

#### Art. 45

##### *Disposizioni finali*

1. Nell'ipotesi in cui i comuni di un medesimo territorio siano costituiti o si costituiscano in unione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, all'unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di questa legge sulle comunità.

2. Le disposizioni di questa legge possono essere modificate o integrate unicamente mediante interventi testuali.

#### Allegato A

##### *Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)*

Attività e servizi/settore d'intervento	Agenzie ed enti strumentali		
	Agenzia	Società	Enti
a) Statistica	1. Istituto di statistica della provincia di		

	Trento ( <i>dipartimento programmazione, ricerca ed innovazione</i> )		
b) Informatica telematica e		1. Informatica trentina s.p.a.	
c) Attività tecniche e amministrative di supporto per l'agricoltura, con particolare riferimento alla politica agricola comunitaria	1. Agenzia per l'agricoltura del Trentino ( <i>dipartimento agricoltura e alimentazione</i> )		
d) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche		1. Agenzia per lo sviluppo s.p.a.	
e) Attività di promozione turistica		1. Trentino s.p.a.	
f) Attività di promozione fieristica di livello provinciale		1. Trento fiere s.p.a. 2. Garda trentino fiere s.p.a. 3. Valsugana fiere s.p.a.	
g) Servizio sanitario provinciale			1. Azienda provinciale per i servizi sanitari
h) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	1. Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa ( <i>dipartimento affari finanziari</i> )		
i) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro	1. Agenzia del lavoro ( <i>dipartimento politiche sociali e del lavoro</i> )		
j) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione			1. Istituzioni scolastiche e formative
k) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente			1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)
l) Attività di ricerca scientifica			1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura 2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia alpina
m) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche	1. Agenzia per la protonterapia ( <i>dipartimento programmazione, ricerca ed innovazione</i> )		
n) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario			1. Opera universitaria
o) Attività di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali; attività culturali			1. Museo tridentino di scienze naturali 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina 3. Museo d'arte moderna e contemporanea 4. Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali"

			5. Centro servizi culturali S. Chiara
p) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche			1. Istituto culturale ladino 2. Istituto mocheno 3. Istituto cimbro
q) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema dei pubblici servizi		1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin) s.p.a.	.
r) Attività nel settore energetico	1. Agenzia provinciale per l'energia ( <i>dipartimento urbanistica e ambiente</i> )		
s) Gestione dei parchi demaniali provinciali			1. Parco dello Stelvio 2. Parco Adamello - Brenta 3. Parco Paneveggio - Pale di San Martino
t) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi	1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi ( <i>dipartimento protezione civile e tutela del territorio</i> )		
u) Servizio pubblico di trasporto provinciale		1. Trentino trasporti s.p.a. 2. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.	
v) Infrastrutture strategiche di trasporto		1. Interporto s.p.a. 2. Interbrennero s.p.a.	
w) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi		1. ITEA s.p.a. - già ITEA	
x) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale		1. Patrimonio del Trentino s.p.a.	
y) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti		1. Trentino riscossioni s.p.a.	
z) Attività di formazione del personale		1. Società per la formazione permanente del personale	

## NOTE

- (1) Si ritiene che le disposizioni di questa legge contenenti vincoli per le leggi successive (vedi gli articoli 3, comma 1; 8, comma 6; 19, commi 2, 3 e 6; e specialmente 45, comma 2) abbiano significato politico ma - per sé stesse - non siano sanzionabili giuridicamente.
- (2) Articolo modificativo degli articoli 6, 8, 9 e 10 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in questa legge.
- (3) Per la l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 vedi b.u. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. n. 1.
- (4) Articolo modificativo degli articoli 2, 7, 15, 17, 28, 29, 31, 34, 75 e sostitutivo degli articoli 16, 27, 32 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, modificativo dell'art. 12 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 e dell'articolo unico della l.p. 27 agosto 1982, n. 20; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 88 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.; il testo delle modificazioni,

quindi, è riportato in questo decreto.

- (6) Articolo modificativo dell'art. 10 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6 e dell'art. 26 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in queste leggi.